



# **REGIONE ABRUZZO**

## **1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Abruzzo per l'annualità 2019**

Determinazione regionale n. DPD019/219 del 25.09.2019 di recepimento del DM n. 497 del 17/01/2019 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Abruzzo per l'anno 2019.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della Determinazione regionale n. DPD019/219/2019, relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

### **➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

#### **TEMA PRICIPALE: ACQUE**

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.  
Articoli 4 e 5

#### **Riferimenti normativi regionali**

- La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione.
  - DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: "Val Vomano e "Val Vibrata".
  - DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 "Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
  - D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 "Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.
  - D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati - Deliberazioni di Giunta regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l'anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).
  - D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 " Direttiva Nitrati ( dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) - D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini , per la presentazione dei "Piani di Utilizzazione Agronomica" ( PUA).

- DETERMINAZIONE 25.05.2010 n. DH2/38: “Direttiva Nitrati ( dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola ( elenco fogli e particelle interessate).
  - D.G.R. 472 del 4 marzo 2013 “Direttiva Comunitaria 91/376/CE E ART. 36 DEL 18 OTTOBRE 2012 N.179 – comma 7 –ter – Applicazione Direttiva Nitrati \_ posizione Regione Abruzzo.”
  - Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 recante “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque.”, con la quale è stato approvato l’elaborato e la carta contenente l’aggiornamento dell’individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio 2010.
  - Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell’8 luglio 2013, che contiene l’aggiornamento delle zone vulnerabili da Nitrati di cui al punto precedente.
  - D.G.R. 738 del 15 novembre 2016 “Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 9 Ottobre 2009 n.500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n.5046 del 25 Febbraio 2016.
  - DGR n.1013 del 7 dicembre 2015 recante “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento - Carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque - ai fini del riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021.”
  - DGR n. 55 del 13/02/2017 recante “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali.
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

### ***Riferimenti normativi regionali***

- Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale è stato adottato con la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, del Comitato Istituzionale allargato dell’Autorità di bacino del fiume Tevere e approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 luglio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 febbraio 2014 - Serie Generale n.34;
  - Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Meridionale è stato adottato il 24 febbraio 2010, con deliberazione del Comitato Istituzionale allargato dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 luglio 2013 - Serie Generale n.160. L’aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato.
  - Il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015, all’art. 26 definisce le Norme Tecniche di attuazione.
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

### ***Riferimenti normativi regionali***

- DGR n. 614 del 9/8/2010 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque.
  - Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque”.
  - Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013.
  - Decreto n. 3/Regolamento del 13/8/2007 “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.
  - DGR 940 del 30/12/2016 “ Condizionalità ex-ante per le risorse idriche. Approvazione della Direttiva Tecnica sulle Modalità di Quantificazione dei Volumi Idrici ad Uso Irriguo, in Conformità al D.M. Mipaaf 31 Luglio 2015 e adozione del D.M. 24-2-2015 n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.
    - DGR 458 del 29/06/2018 recante “Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Art. 21 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”. Presa d'Atto della proposta pervenuta da ERSI e definizione procedura di consultazione pubblica e approvazione.
    - DGR 116 del 07/02/2019 recante “Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”. – Presa d'atto degli esiti del Gruppo di Lavoro istituito con DGR 458 del 29/6/2018”

### **TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO**

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
  - Nessun riferimento normativo regionale.

- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
  - Nessun riferimento normativo regionale.

## **TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ**

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  
 Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

### ***Riferimenti normativi regionali***

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”.

L’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 2009/147/EC”, aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare -<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps>.

- *Provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/EC.

- DGR n.451 del 24 agosto 2009
- DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
- DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.

- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  
 Articolo 6, paragrafi 1 e 2

### ***Riferimenti normativi regionali***

- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Penne”;
- D.G.R. n. 738 del 27.09.2010 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: Designazione Sito d'interesse comunitario Area protetta Marina Torre del Cerrano”.
- Verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”.

L'elenco dei Siti d'Interesse Comunitario (SIC), classificate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE", aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare -<http://www.minambiente.it/pagina/liste-dei-sic>.

Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 pubblicati in G.U. serie generale n. 19 del 23 gennaio 2019, 42 SIC della regione Abruzzo sono stati designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione dei Siti d'Interesse Comunitario, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

- DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
- DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.
- DGR n. 492 del 15 settembre 2017
- DGR n. 493 del 15 settembre 2017
- DGR n. 494 del 15 settembre 2017
- DGR n. 562 del 5 ottobre 2017
- DGR n. 477 del 5 luglio 2018
- DGR n. 478 del 5 luglio 2018
- DGR n. 479 del 5 luglio 2018

#### **TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi**

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di

potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

- Nessun riferimento normativo regionale.

#### **➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

##### **TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare**

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

##### **Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e) e sez. 9 (lettere a e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a, b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

### ***Riferimenti normativi regionali***

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Deliberazione di G.R. n° 629 del 7 agosto 2018 "Encefalopatie spongiformi trasmissibili- approvazione del 1) Piano di Sorveglianza delle TSS- 2) Piano di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica";
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007(B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007 "Linee guida vincolanti per l'applicazione del regolamento (CE) n° 183/2005 e per la gestione operativa del sistema in allerta rapida dei mangimi";
- Deliberazione di G.R. n°899 del 28/11/2018 recante "Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Regolamento (CE) n°882/2004- proroga della scadenza del Piano al 31/12/2019;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009 recante "Linee guida applicative per le attività di commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, disciplina della farmacovigilanza e della vendita e commercio dei mangimi medicati ai sensi del DLgs. 6 aprile 2006 n. 193 nella Regione Abruzzo;
- L.R. 27 ottobre 2010, n. 45 Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) e alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie).
- Reg. 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45.

- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.  
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
  - Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018”.
  - DPF011/199 del 29.12.2017 “approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2018”.

#### **TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.  
Articoli 3, 4 e 5
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.  
Articoli 4 e 7
  - Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.  
Articoli 3, 4 e 5
  - Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006;
  - Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018”;
  - DPF011/189 del 31.12.2018 “approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2019”;

#### **TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali**

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.  
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15



- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018”.
- Delibera DGR n. 629 del 7/08/2018.

#### **TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari**

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE  
Articolo 55, prima e seconda frase

#### ***Riferimenti normativi regionali***

- Delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (B.U.R.A. n°55 speciale del 7/6/2006.)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 274 del 12/04/2010;
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 930 del 29/11/2010;
- Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55;
- Deliberazione di G.R. n. 899 del 28 novembre 2018 recante “Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 – Proroga della scadenza del Piano al 31.12.2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 04/03/2015 n. 163 “Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012”.
- Linee Guida per l'applicazione delle misure connesse con l'impiego dei fitofarmaci –DGR 163/2015- del Dip. Salute -Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti- e Dip. Agricoltura –prot. RA 60108/DPF011/IAN.9 del 13/3/2016.
- DPF011/189 del 31.12.2018 “approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2019”.

#### **➤ SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

#### **TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali**

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.  
Articoli 3 e 4
- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.  
Articoli 3 e 4

***Riferimenti normativi regionali***

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005;
  - Deliberazione di G.R. n. 899 del 28 novembre 2018 recante “Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 – Proroga della scadenza del Piano al 31.12.2019;
  - DPF011/189 del 31.12.2018 “approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2019”.
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.  
Articolo 4

***Riferimenti normativi regionali***

- Deliberazione di G.R. n. 899 del 28 novembre 2018 recante “Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 – Proroga della scadenza del Piano al 31.12.2019;
- DPF011/189 del 31.12.2018 “approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2019”;

2. Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 497/2019 della Regione Abruzzo, pubblicata ai sensi dell'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

**SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

**TEMA PRINCIPALE: ACQUE**

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)  
Articoli 4 e 5**

## **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n. 497/2019, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

### **2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 497/2019, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2019 Prot. Uscita N.0065781 del 07/08/2019);

- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)

## 2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

## 3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, cui alla DGR 1475/2006 e s.m.i, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Abruzzo.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

### 3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5 della Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

### 3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

## 4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

## BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

### 1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019.

### 2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

#### 2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

#### a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

**b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono

considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n. 497/2019, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

## 2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. 497/2019.

## 3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

### 3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n. 497/2019, la Regione Abruzzo ha definito lo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, (il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato con la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 luglio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 febbraio 2014 - Serie Generale n.34. L'aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 24 febbraio 2010, con deliberazione del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di

bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 luglio 2013 - Serie Generale n.160.

L'aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con la Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015.

Gli impegni previsti alla BCAA1 si applicano ai corsi d'acqua come individuati nel sopraccitato Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

- L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

- L'impegno di cui alla lettera b) relativo all'ampiezza della fascia inerbita del presente standard potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17/07/2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "Ottimo" /elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui:

- lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito.
- lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:

- 5 metri di presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo",
- 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente";
- in caso di stato complessivo "elevato" l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire effettiva controllabilità del requisito.



### **3.2 Descrizione delle deroghe previste**

Non sono previste deroghe diverse da quelle nazionali.

## **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

## **TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ**

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).  
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### **1. APPLICABILITÀ**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

### **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

#### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 497/2019, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

#### ***Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

#### ***Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
  - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
  - siepi di larghezza superiore a venti metri.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### **2.2 Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

### **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

La Regione Abruzzo ha emanato i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;

- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”.

Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Ambiente. 25.3.05).

L’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 2009/147/EC”, aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare -<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps> ;

➤ *Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/EC.*

- DGR n. 451 del 24 agosto 2009
- DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
- DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell’allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

### **3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA**

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall’Organismo Pagatore AGEA:

#### ***Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 497:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 497:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 497:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 497:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

### ***Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)***

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
  - siepi di larghezza superiore a venti metri.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

### **3.2 Descrizione delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

### **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)  
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

## **1. APPLICABILITA'**

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE**

### **2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda**

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 497/2019, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

#### ***Terreni compresi nei SIC/ZSC***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
  - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

## **2.2. Descrizioni delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

## **2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

### **3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

#### ***Terreni compresi nei SIC/ZSC***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
  - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

## **4. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

### **3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE**

La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente decreto, ha emanato i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria "Lago di Penne";
- D.G.R. n. 738 del 27.09.2010 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: Designazione Sito d'interesse comunitario Area protetta Marina Torre del Cerrano";
- Verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 "Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria".

L'elenco dei Siti d'Interesse Comunitario (SIC), classificate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE", aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare -<http://www.minambiente.it/pagina/liste-dei-sic>.

Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 pubblicati in G.U. serie generale n. 19 del 23 gennaio 2019, 42 SIC della regione Abruzzo sono stati designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione dei Siti d'Interesse Comunitario, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

- DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
- DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.
- DGR n. 492 del 15 settembre 2017
- DGR n. 493 del 15 settembre 2017
- DGR n. 494 del 15 settembre 2017
- DGR n. 562 del 5 ottobre 2017
- DGR n. 477 del 5 luglio 2018
- DGR n. 478 del 5 luglio 2018
- DGR n. 479 del 5 luglio 2018.

#### **4.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA**

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

##### ***Terreni compresi nei SIC/ZSC***

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
  - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
  - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
  - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

**N.B.:** si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

#### **3.2 Descrizione delle deroghe**

Non sono previste deroghe.

#### **5. Determinazione dell'infrazione**

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.